

COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA STATUTO

Indice

- ART. 1 - Costituzione
- ART. 2 - Scopi e Finalità
- ART. 3 - Adesioni
- ART. 4 - Diritti e doveri dei Aderenti
- ART. 5 - Organi del Coordinamento
- ART. 6 - L'Assemblea degli Aderenti
- ART. 7 - Il Consiglio Direttivo
- ART. 8 - Il Presidente
- ART. 9 - Il Vice-Presidente
- ART. 10 - Il Segretario Tesoriere
- ART. 11 - Collegio dei Sindaci
- ART. 12 - Collegio dei Proibiviri
- ART. 13 - Amministrazione economica
- ART. 14 - Gratuità delle cariche associative
- ART. 15 - Bilancio e finanziamenti
- ART. 16 - Decadenza
- ART. 17 - Scioglimento del Coordinamento
- ART. 18 - Regolamento interno
- ART. 19 - Modifiche allo Statuto
- ART. 20 - Rinvii di legge

ART. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona", di seguito abbreviata "Coordinamento", con sede c/o il Centro Polifunzionale della Protezione Civile Regione Liguria sito in Villanova d'Albenga-Aeroporto Panero. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, essa è apertita, aconfessionale, indipendente e non ha scopo di lucro.

ART. 2 - Scopi e Finalità

Il Coordinamento persegue le finalità e gli scopi delle vigenti leggi e regolamenti statali e della regione Liguria per quanto riguarda la protezione civile, considerando l'attività volontaria di Antincendio Boschivo come parte integrante dell'attività volontaria di Protezione Civile, tramite i propri aderenti ed in particolare:

- a) coordina e organizza le attività svolte, al di fuori del Comune di appartenenza, dalle Organizzazioni (Associazioni e/o Gruppi Comunali) aderenti al Coordinamento stesso nell'ambito della Protezione Civile;
- b) contribuisce al miglioramento e al potenziamento del Volontariato di Protezione Civile;
- c) promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione fra tutte le Associazioni e Gruppi Comunali di Protezione Civile;
- d) partecipa, su richiesta degli Enti preposti, ad interventi di soccorso in territorio nazionale ed internazionale;
- e) esprime pareri e proposte su disegni di legge, regolamenti, piani, programmi, contributi e finanziamenti;
- f) promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento delle Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile aderenti al Coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle singole Organizzazioni aderenti;
- g) mantiene vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso apposite manifestazioni. Collateralmente il Coordinamento potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri Enti Pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale per la protezione della pubblica incolumità per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente (privato, pubblico e naturale);
- h) acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte formulate dalle singole Organizzazioni di Volontariato;
- i) rappresenta le esigenze delle Organizzazioni di Protezione Civile, presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile, nel rispetto dell'autonomia delle singole Organizzazioni aderenti;
- j) individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;
- k) propone ed attua iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
- l) al fine di raggiungere gli scopi prefissati, contribuisce alla diffusione delle tematiche di Protezione Civile a tutti i livelli, anche attraverso la stipula di convenzioni e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, Associazioni, Gruppi e Organizzazioni.

ART. 3 - Adesioni

Il numero degli Aderenti è illimitato, ma l'iscrizione al Coordinamento è vincolata al rispetto delle indicazioni contenute dal presente Statuto:

- a) Sede Legale dell'Organizzazione in Provincia di Savona;

b) Iscrizione all'Elenco Nazionale presso il Dipartimento di Protezione Civile;
Per le Associazioni di Volontariato:

1. Iscrizione al Registro Regionale del volontariato ai sensi della Legge Regionale;
2. Delibera di Consiglio Direttivo di approvazione dell'adesione al Coordinamento.

Per i Gruppi Comunali:

1. Delibera Comunale di Costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
2. Regolamento del Gruppo, proposto dai volontari e approvato con delibera di Consiglio Comunale, il quale deve evidenziare quanto meno:
 - 2.1 elezione del Coordinatore o altra figura rappresentante il Gruppo stesso da parte dei volontari, eventualmente su terna di nomi proposta da/o al Sindaco;
 - 2.2 assenza di limiti territoriali d'intervento della Squadra;
 - 2.3 maggioranza dei volontari non dipendenti del Comune.

Le domande per l'accettazione saranno presentate dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione al Consiglio Direttivo del Coordinamento, corredate dalla prevista documentazione.

Gli Aderenti sono identificati con le seguenti categorie:

- a) "Fondatori": Organizzazioni che, quali promotori, hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Coordinamento o che si iscrivono allo stesso entro i primi 60 (sessanta) giorni dal detto atto di costituzione;
- b) "Ordinari": Organizzazioni che, previa domanda d'ammissione inoltrata al Consiglio Direttivo, sono dallo stesso accettate quali "Aderenti".

Entrambe le categorie ("Fondatori" ed "Ordinari") devono versare la quota associativa, hanno diritto di voto e i loro associati possono essere eletti negli Organi del Coordinamento.

ART. 4 - Diritti e doveri degli Aderenti

Ciascuna Organizzazione Aderente e di conseguenza i propri iscritti ha diritto di:

- a) partecipare alle attività del Coordinamento;
- b) assumere cariche sociali.

Ciascuna Organizzazione Aderente e di conseguenza i propri iscritti ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto;
- b) rispettare il Regolamento del Coordinamento;
- c) rispettare le delibere dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Organi del Coordinamento

Sono Organi del Coordinamento:

- a) L'Assemblea degli Aderenti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci;
- d) Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - L'Assemblea degli Aderenti

L'Assemblea degli Aderenti al Coordinamento è costituita, con diritto di voto e d'intervento, dai Legali Rappresentanti delle associazioni e dai Coordinatori o altre figure rappresentanti (di cui al punto 2.1 del precedente art. 3) per i gruppi comunali aderenti o loro rispettivi delegati (delega scritta con potere decisionale, non più di una per aderente).

Sono competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo
- b) il programma delle attività del Coordinamento;

- c) l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo.
- d) approvazione delle convenzioni del Coordinamento

Sono competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) lo scioglimento del Coordinamento.

L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso agli iscritti, da far pervenire con 10 giorni di anticipo, e presieduta dal Presidente, una volta l'anno, entro i primi tre mesi dell'anno successivo, specificando data luogo, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso agli iscritti, con 10 giorni di anticipo e presieduta dal Presidente. Può essere convocata, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) delle Organizzazioni iscritte (c. 3 art. 20 Codice Civile).

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Aderenti; in seconda convocazione, da convocare contestualmente alla prima il giorno successivo della stessa, è comunque valida a prescindere dal numero dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, validamente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 17 e 19.

Le votazioni sono palesi tranne quelle che riguardano le persone.

All'Assemblea potranno assistere anche tutti gli iscritti alle Organizzazioni Aderenti ed i componenti del Consiglio dei Probiviri e dei Sindaci, senza diritto d'intervento.

Sono ammesse eccezionalmente deleghe scritte tra Organizzazioni ma ogni delegato potrà essere portatore di solo una delle stesse (oltre la propria).

Se normato da apposito Regolamento l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata in sedute distinte tra le Zone omogenee costituenti la provincia; tale regolamento individuerà le Zone e quindi le Organizzazioni afferenti con i relativi quorum da rispettare in caso di votazioni.

ART. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 ad un massimo di 7 consiglieri eletti a votazione segreta dall'Assemblea Ordinaria degli Aderenti.

Sono eleggibili tutti i membri regolarmente iscritti alle Associazioni ed ai Gruppi Comunali componenti il Coordinamento; sarà cura dell'Assemblea Ordinaria degli Aderenti approvare un idoneo Regolamento elettorale che permetta la rappresentanza in Consiglio di zone omogenee della provincia e/o tipologie proprie delle Organizzazioni.

Al suo interno sono eletti il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo che avrà durata fino al 31 dicembre 2010; i membri sono rieleggibili e le elezioni per il rinnovo hanno luogo durante l'Assemblea ordinaria degli Aderenti, salvo diversamente fissato da apposito Regolamento elettorale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato di quel Consiglio.

Nel caso non vi siano persone oltre ai primi eletti si provvederà ad una nuova votazione per la nomina di quel singolo consigliere.

Nel caso in cui si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo dimissionario convoca l'Assemblea degli Aderenti per le nuove elezioni rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio.

E' dichiarato decaduto il membro del Direttivo che, per qualsiasi motivo, risulti assente non giustificato per tre volte consecutive o nella maggioranza delle sedute regolarmente convocate nel corso dell'anno.

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione del Coordinamento, eccezione fatta per quanto riservato dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti alla competenza dell'Assemblea degli Aderenti. Al Consiglio Direttivo spettano:

- a) presentazione bilancio preventivo all'Assemblea ordinaria;
- b) delibera l'importo della quota annuale adesioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal 40% dei componenti dello stesso (arrotondato all'unità superiore) ogni qual volta sia ritenuto opportuno, assume le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità vale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente in altrettanta assenza del componente più anziano.

Le convocazioni saranno inviate, normalmente via e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione salvo impellenti necessità di urgenza.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere apposito regolamento che indichi le funzioni di un "Coordinatore Operativo" per la gestione delle situazioni d'emergenza che richiedono l'impiego degli Aderenti al Coordinamento.

Altresì il Consiglio Direttivo potrà definire incarichi specifici al di fuori dei propri componenti.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Aderenti; al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Presidente decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il nuovo Presidente tra i suoi membri.

Nei casi di assenza temporanea, sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva ed in particolare:

- a) sostiene e coordina una proficua collaborazione fra le varie Organizzazioni aderenti, per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria;
- b) sostiene e coordina le iniziative e le attività delle Organizzazioni aderenti e le aiuta a potenziare l'efficacia operativa;
- c) nell'ambito delle funzioni del Coordinamento, rappresenta le Organizzazioni aderenti e le loro esigenze presso le Autorità e gli Organismi Locali;
- d) coordina le iniziative che richiedono, per la loro attuazione, un collegamento oltre l'ambito Provinciale;
- e) fornisce supporti alle iniziative delle singole Organizzazioni aderenti che ne facciano richiesta;
- f) ratifica le ammissioni e i provvedimenti di revoca delle Organizzazioni aderenti adottati dall'Assemblea degli Aderenti;
- g) collabora con gli altri movimenti di Volontariato e con le istituzioni operanti nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile.

ART. 9 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente assume i compiti del Presidente in seno al Consiglio Direttivo in caso di sua assenza temporanea o impedimento e può ricevere mandato di curare una o più deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, assiste il Presidente e il Vice-Presidente nell'adempimento dei loro compiti e opera in aderenza a quanto da Essi disposto; cura l'invio agli Aderenti degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni del Coordinamento; provvede alla tenuta dei registri sociali.

Cura l'amministrazione economica del Coordinamento; cura gli adempimenti a ciò connessi.

Al Segretario spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo: ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tale compito, in caso di sua assenza o impedimento, spetterà ad un membro scelto dal Presidente tra i presenti.

Nelle sue mansioni di segreteria potrà essere coadiuvato da un Volontario.

ART. 11 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 membri più due supplenti, rieleggibili, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli iscritti delle Organizzazioni aderenti e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti nel collegio dei Sindaci i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea degli Aderenti in sede di presentazione. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci ed i componenti del Collegio stesso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Aderenti senza diritto di voto.

ART. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri rieleggibili, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli aderenti delle Organizzazioni socie e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- b) risolvere ogni controversia fra aderenti o comunque rimessa al suo giudizio;
- c) esprimere pareri e proposte in materia di decadenza o ammissibilità.

I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e dei ricorsi.

Il Collegio dei Probiviri, nomina al suo interno, un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ed i componenti del Collegio stesso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Aderenti senza diritto di voto.

ART. 13 - Amministrazione economica

Il Segretario Tesoriere, cura l'amministrazione economica del Coordinamento; cura gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione della cassa e dei conti correnti, effettua versamenti e prelievi, emette assegni.

Tutte le disposizioni di pagamento di importo superiore a mille Euro saranno firmate dal Segretario Tesoriere con firma congiunta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo su mandato dello stesso. I pagamenti di importo inferiore potranno essere fatti direttamente dal Segretario Tesoriere o dal Presidente.

In caso di Interventi di Protezione Civile in emergenza il Coordinatore Operativo ha poteri di spesa e pagamento diretto fino alla cifra autorizzata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche sociali, di ogni grado, sono gratuite; potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'espletamento degli incarichi affidati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 15 - Bilancio e finanziamenti

Ciascun esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi successivi alla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Segretario Tesoriere il bilancio consuntivo.

Il bilancio verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Aderenti, che a tal fine dovrà essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve contenere le entrate e le uscite, da cui devono risultare i proventi indicati nel successivo capoverso.

I proventi con i quali il Coordinamento provvede alla propria attività sono:

- a) quota di adesione dei soci fondatori fissata in Euro 25,00;
- b) quota annuale di adesione fissata dall'Assemblea degli aderenti, nella 1^a riunione ordinaria dell'anno, su proposta dal Consiglio Direttivo;
- c) contributi da privati;
- d) contributi da Enti Pubblici;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) beni mobili e/o immobili acquisiti per acquisti, lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà del Coordinamento.

Il patrimonio del Coordinamento è formato dalle liquidità, da mezzi, attrezzature e immobili.

ART. 16 - Decadenza

Le Organizzazioni possono perdere la qualità di "aderenti":

- a) per scioglimento dell'Organizzazione aderente;
- b) per dimissioni da darsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, nei casi in cui vengano lesi gli interessi legittimi, venga compromessa l'immagine del Coordinamento o l'Organizzazione Aderente non rispetti i vincoli statutari.
- d) per decadenza nel caso in cui l'Organizzazione non partecipi a qualsiasi attività del Coordinamento per un anno consecutivo;
- e) per mancato pagamento della quota associativa,

Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante al Legale Rappresentante dell'Organizzazione, che ha tempo 10 giorni per presentare eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia entro 30 giorni dal ricorso.

ART. 17 - Scioglimento del Coordinamento

Lo scioglimento del Coordinamento è deliberato dall'assemblea Straordinaria degli Aderenti con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli iscritti (c. 3 art. 21 Codice Civile)

In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio sociale, detratti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad una o più organizzazioni aventi analoghe finalità.

ART. 18 - Regolamento interno

Per il migliore funzionamento del Coordinamento, il Consiglio Direttivo predisporrà Regolamento interno, che sarà approvato dall'Assemblea degli Aderenti.

ART. 19 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate in presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti, a maggioranza dell'Assemblea straordinaria degli Aderenti validamente costituita.

ART. 20 - Rinvii di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e dal vigente ordinamento giuridico.